

ANNA MARIA CAPITTA

Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti punibili con l'ergastolo

1. Con la sentenza n. 260 del 2020, la Corte costituzionale ha dichiarato, in primo luogo, inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 438, co. 1-*bis*, c.p.p., sollevate - in riferimento agli artt. 3 e 111, co. 2, Cost. - dal G.u.p. del Tribunale ordinario della Spezia; ha dichiarato inoltre non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 438, co. 1-*bis*, c.p.p., sollevate - in riferimento agli artt. 3, 24 «anche in relazione agli artt. 2, 3 e 27», e 111, co. 1, Cost. - dalla Corte di assise di Napoli; non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 438, co. 1-*bis*, c.p.p., nonché dell'art. 3, L. 12 aprile 2019, n. 33 (Inapplicabilità del giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo), sollevate - in riferimento agli artt. 3, 27, co. 2, e 111, co. 2, Cost. - dal G.u.p. del Tribunale ordinario di Piacenza; manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 438, co. 1-*bis*, c.p.p., sollevata - in riferimento all'art. 117, co. 1, Cost., in relazione agli artt. 6 e 7 CEDU - dalla Corte di assise di Napoli; e infine non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, l. n. 33 del 2019, sollevata - in riferimento all'art. 117, co. 1, Cost., in relazione all'art. 7 CEDU - dal G.u.p. del Tribunale della Spezia.

La disposizione censurata di cui all'art. 438, co. 1-*bis*, c.p.p., come inserito dall'art. 1, co. 1, lett. a), l. n. 33 del 2019, prevede che non è ammesso il giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo; l'art. 3, l. n. 33 del 2019 ha, nel contempo, abrogato il secondo e il terzo periodo dell'art. 442, co. 2, c.p.p.; infine, l'art. 5, l. n. 33 del 2019, anch'esso oggetto di censura, contiene una disposizione transitoria secondo cui le nuove norme si applicano ai fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore della legge medesima.

2. Ricostruite le vicende storiche che hanno condotto all'attuale disciplina sulla inapplicabilità del rito abbreviato ai delitti punibili con l'ergastolo, la Consulta ha ritenuto non fondate le questioni sollevate dalla Corte di assise di Napoli e dal G.u.p. del Tribunale di Piacenza, in riferimento, nel complesso, agli artt. 3, 24 (quest'ultimo anche in relazione agli artt. 2, 3 e 27), 27, co. 2, 111, co. 1 e 2, Cost.

Si procederà, dunque, all'esame di questa parte centrale e più rilevante della

sentenza, riconducibile al secondo e al terzo periodo del dispositivo.

3. La Corte si concentra, anzitutto, sulle doglianze formulate in riferimento all'art. 3 Cost., che pongono in evidenza sia lesioni del principio di uguaglianza formale, che violazioni del principio di ragionevolezza. Più precisamente, sono tre i profili sottolineati dai rimettenti e riguardano: le irragionevoli equiparazioni sanzionatorie tra fatti aventi disvalore differente, le irragionevoli disparità di trattamento sanzionatorio tra fatti aventi disvalore omogeneo e, infine, la irragionevolezza intrinseca della disciplina che preclude il giudizio abbreviato per gli imputati di delitti puniti con la pena dell'ergastolo.

Per quanto concerne il primo profilo, la Consulta ha ritenuto che, rispetto a fatti assunti come legittimamente punibili con la medesima pena dell'ergastolo, non possa essere produttiva di irragionevoli equiparazioni di trattamento una disciplina che precluda l'accesso al rito abbreviato a tutti gli imputati di tali delitti.

Con riguardo, poi, alle asserite disparità di trattamento lesive anch'esse del principio di uguaglianza formale, i rimettenti invocano varie ipotesi. Per esempio, viene denunciata la irragionevole diversità di disciplina processuale tra la situazione di chi sia accusato di avere commesso un omicidio aggravato punibile con l'ergastolo in presenza di circostanze attenuanti che potrebbero essere considerate, in esito al futuro giudizio, equivalenti o prevalenti rispetto all'aggravante, e quella di chi sia invece accusato di avere compiuto un omicidio non aggravato. La Corte ha rilevato la non comparabilità di queste fattispecie, in quanto connesse a un giudizio di disvalore eterogeneo. Solo il primo imputato è, infatti, accusato di avere posto in essere un reato che raggiunge la soglia di gravità che il legislatore ragionevolmente considera incompatibile con il giudizio abbreviato.

Quanto, invece, ai profili di irragionevolezza intrinseca della disposizione censurata, l'odierna pronuncia rimarca la non manifesta irragionevolezza e la non arbitrarietà della scelta legislativa di ancorare la preclusione del rito alla pena edittale più grave prevista nel nostro ordinamento. Del resto, nell'ordinanza n. 163 del 1992 - che viene qui richiamata - la Corte aveva affermato che l'esclusione dal rito speciale dei reati punibili con l'ergastolo, in ragione della maggiore gravità di essi, non determina una ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli altri reati, trattandosi di situazioni non omogenee.

Certo - rileva oggi la Consulta - le finalità sottese a questa opzione legislativa possono essere o meno condivise, ma né le finalità in sé né i mezzi individuati

dal legislatore per raggiungerle appaiono connotabili in termini di manifesta irragionevolezza o arbitrarietà. Piuttosto – osserva la Corte – rientra tra le scelte discrezionali del legislatore la previsione di una disciplina mirante a imporre in ogni caso, per i delitti più gravi puniti con l'ergastolo, lo svolgimento di un processo pubblico davanti a una corte d'assise e non a un giudice monocratico, nell'ambito del quale si concreta il principio della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia (art. 102, co. 3, Cost.) ed anche le vittime hanno la possibilità di essere ascoltate.

4. Il Giudice delle leggi ha inoltre ritenuto infondate le censure formulate dalla Corte di assise di Napoli con riferimento alla lamentata violazione del diritto di difesa, anche in relazione agli artt. 2, 3 e 27, co. 2, Cost., vale a dire in relazione al diritto alla dignità e alla riservatezza dell'imputato, che pure è presunto innocente.

La disciplina esaminata non viola il diritto di difesa – hanno affermato i Giudici costituzionali – poiché non può dedursi dall'art. 24 Cost. un diritto di qualunque imputato ad accedere a tutti i riti alternativi previsti dall'ordinamento processuale penale. D'altra parte, la Corte ha osservato che il mero consenso dell'imputato non basta a fondare un suo diritto costituzionale alla celebrazione di un processo “a porte chiuse” a tutela della sua dignità e riservatezza. Il principio della pubblicità del processo, specialmente per i reati più gravi, costituisce infatti non solo una garanzia soggettiva per l'imputato, come si evince dalle fonti internazionali, ma anche un connotato identitario dello Stato di diritto, a tutela dell'imparzialità e obiettività dell'amministrazione della giustizia, sotto il controllo dell'opinione pubblica.

5. La Consulta ha poi dichiarato infondate le questioni sollevate dal G.u.p. del Tribunale di Piacenza in merito alla compatibilità dell'art. 438, co. 1-*bis*, c.p.p. e dell'art. 3, l. n. 33 del 2019 con il principio della presunzione di non colpevolezza di cui all'art. 27, co. 2, Cost.

Secondo il rimettente, la preclusione del giudizio abbreviato stabilita dalla disciplina censurata discenderebbe da una mera valutazione del pubblico ministero, destinata a privare irrimediabilmente l'imputato, presunto innocente, della possibilità di accesso al rito alternativo e al relativo sconto di pena, nel caso di condanna. Al riguardo, la Corte ha chiarito che la preclusione in questione dipende soltanto nella fase iniziale dalla valutazione del pubblico ministero sull'oggetto della contestazione, ma poi tale valutazione diviene oggetto di puntuale vaglio da parte dei giudici che intervengono nelle fasi successive

del processo, essendo peraltro sempre possibile il “recupero” in sede dibattimentale della riduzione di pena connessa al rito, senza alcuna violazione, dunque, della presunzione di innocenza.

Il giudice piacentino ha inoltre censurato, genericamente, la volontà “punitiva” del legislatore nei confronti di una categoria di imputati, a dispetto della presunzione di non colpevolezza. Su questo punto assai delicato, che coinvolge proprio l’ambito degli obiettivi di difesa sociale perseguiti dalla novella del 2019, la Consulta – dopo aver cercato di chiarire il significato della stessa censura, ipotizzando che il rimettente intendesse riferirsi alla finalità della riforma di assicurare comunque l’inflizione della pena dell’ergastolo nei confronti degli imputati dei reati punibili con tale pena, pur presunti innocenti – ha sottolineato che non necessariamente al dibattimento consegue l’effettiva condanna all’ergastolo dell’imputato ritenuto colpevole, dal momento che la corte d’assise ha sempre la possibilità di riconoscere in suo favore l’esistenza di circostanze attenuanti che possono determinare l’applicazione di una pena detentiva temporanea.

6. La Corte costituzionale ha ritenuto parimenti non fondata la censura prospettata dal G.u.p. del Tribunale di Piacenza in riferimento al principio della ragionevole durata del processo di cui all’art. 111, co. 2, Cost.

La scelta di celebrare con rito ordinario innanzi alla corte d’assise i processi per i reati puniti con l’ergastolo comporta certamente – si osserva nella sentenza – una dilatazione dei tempi di definizione di questi processi, in particolare per gli omicidi aggravati. Tuttavia, spetta al legislatore individuare le soluzioni più idonee ad assicurare un processo in grado di raggiungere, in tempi ragionevoli, il suo scopo naturale dell’accertamento del fatto, nel rispetto delle garanzie difensive.

Il principio di speditezza processuale, come è noto, va temperato con il complesso delle altre garanzie costituzionali, sicché il suo sacrificio non è sindacabile, ove sia frutto di scelte non prive di una valida *ratio* giustificativa (*ex plurimis*, sent. cost. n. 124 del 2019, n. 12 del 2016, n. 159 del 2014, ord. cost. n. 332 e n. 318 del 2008). Sulla scorta di questo criterio e tenuto conto del bilanciamento tra gli interessi in gioco risultante dalla disciplina censurata, la Corte non ha ravvisato, nella specie, alcuna violazione del principio di ragionevole durata del processo.

Una ulteriore dichiarazione di infondatezza ha riguardato la questione sollevata in riferimento all’art. 111, co. 1, Cost. dalla Corte di assise di Napoli.

La censura correlata al principio del giusto processo – rileva la Consulta – si

riferisce, a ben vedere, alla necessità che esso si svolga entro un lasso di tempo ragionevole. Dunque, per il Giudice delle leggi, valgono le stesse considerazioni svolte con riguardo alla questione appena sopra menzionata, relativa all'art. 111, co. 2, Cost.

7. Terminata la trattazione relativa alle declaratorie di infondatezza più importanti di questa complessa e articolata sentenza costituzionale, si può passare ora alle questioni di legittimità di minor spessore, dichiarate inammissibili, non fondate o manifestamente infondate: esse sono riferibili, rispettivamente, al primo, al quinto e al quarto periodo del dispositivo.

Partendo proprio dalla questione dichiarata manifestamente infondata, va rilevato che si trattava di una censura mossa dalla Corte di assise di Napoli in riferimento all'art. 117, co. 1, Cost., in relazione agli artt. 6 e 7 CEDU.

Secondo la Corte rimettente, la novella precluderebbe ingiustamente l'accesso al giudizio abbreviato a talune categorie di imputati. Tuttavia, i principi dell'equo processo mirano, se mai, a inibire eventuali esclusioni arbitrarie del singolo imputato dal rito, come dimostrato dall'unica decisione della Corte europea richiamata a supporto dell'assunto. Questo argomento – precisano i Giudici costituzionali – esula dal caso di specie, ove si discute di una preclusione prevista in astratto per gli imputati di reati puniti con l'ergastolo. La scelta legislativa del 2019, secondo la Consulta, non sembra perciò incontrare alcun ostacolo sul piano convenzionale.

La Corte ha poi ritenuto infondata la questione inerente al contrasto dell'art. 5, l. n. 33 del 2019 con l'art. 117, co. 1, Cost., in relazione all'art. 7 CEDU, prospettata dal G.u.p. del Tribunale della Spezia.

Per il Giudice delle leggi, la censura si fonda sull'erroneo presupposto interpretativo secondo cui la disposizione transitoria – là dove prevede che la nuova norma si applichi ai fatti commessi dopo la sua entrata in vigore – farebbe riferimento, nei reati a evento differito, al momento dell'evento e non a quello, anteriore, della condotta. L'interpretazione conforme data, invece, dalla Corte costituzionale esclude che la legge n. 33 del 2019 possa applicarsi a condotte perpetrate prima della sua entrata in vigore, ancorché l'evento costitutivo del reato si sia verificato successivamente (cfr., Cass., Sez. un., 19 luglio 2018, P., n. 40986, in *Mass. Uff.*, n. 273934). In questo modo, la disposizione censurata risulta conforme al principio di irretroattività della legge penale, tenuto conto che essa ha riguardo a una disciplina di natura processuale, ma avente effetti peggiorativi sulla pena applicabile in caso di condanna per un reato punibile con l'ergastolo (cfr., Corte EDU, Grande camera, sent. 17 set-

tembre 2009, Scoppola c. Italia, n. 2; sent. cost. n. 32 del 2020).

La *ratio* della norma transitoria, del resto, è quella di ricondurre la disciplina relativa alla preclusione del rito abbreviato per i delitti punibili con l'ergastolo nell'alveo delle garanzie che vigono in materia di diritto penale sostanziale. È quanto ha ricordato la Consulta in occasione dell'esame delle questioni sollevate sull'art. 438, co. 1-*bis*, c.p.p. - confrontato con l'art. 5, l. n. 33 del 2019 - sempre dal G.u.p. del Tribunale della Spezia.

Alla luce della necessità di ricostruire il significato della disposizione transitoria in conformità alla sua *ratio* di garanzia, la Corte ha ritenuto che il giudice spezzino avrebbe dovuto applicare la disciplina processuale vigente al momento della condotta, cioè, nel caso di specie, quella previgente, e quindi accogliere la richiesta di giudizio abbreviato proposta dall'imputato. Pertanto, in questa circostanza, le questioni sono state dichiarate inammissibili.

8. A conclusione di questa disamina, si può osservare come la disposizione processuale oggetto delle numerose censure prospettate dai tre rimettenti racchiuda senza dubbio una disciplina tipicamente affidata alla discrezionalità del legislatore e, come tale, soggetta al solo limite della manifesta irragionevolezza o dell'arbitrarietà. Ciò è stato sottolineato più volte nella presente sentenza, là dove, procedendo all'esame delle opzioni e delle finalità di politica legislativa sottese alla normativa censurata, la Corte ha mantenuto un atteggiamento di *self restraint*, evitando così di eccedere l'ambito del sindacato di costituzionalità. Una volta definito il criterio di giudizio, è forse per questo che la Consulta, pur ponendosi il problema di una eventuale rimeditazione del proprio precedente rappresentato dalla ordinanza n. 163 del 1992, non ha modificato orientamento e ha concluso nel senso che la scelta del legislatore di ancorare la preclusione del giudizio abbreviato alla contestazione di un delitto punito con l'ergastolo non risulta manifestamente irragionevole né arbitraria.